



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 30 del 29/03/2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **09:50** in modalità telematica, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede **Il Sindaco** Filippo Spagnoli e partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **Il Segretario Comunale dott.ssa Angela Maria Russo** .

Intervengono i signori:

Nome	Funzione	Presenza
SPAGNOLI FILIPPO	Sindaco	sì
STANGA ALBERTO	assessore	no
PEGOIANI NOEMI	assessore	sì
CORAZZINA GIANCLAIR	assessore	sì
ZANESI YLENIA	assessore	sì

Totale presenti N° 4

Totale assenti N° 1

Il Presidente **Filippo Spagnoli**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione Consiliare n° 75 del 12/08/1978, esecutiva a sensi di legge, venivano determinati i contributi per gli oneri di urbanizzazione afferenti alle concessioni edilizie e le relative modalità di pagamento;
- con successive deliberazioni Consiliari n° 24 dell'anno 1982, n. 86 dell'anno 1994 e n. 66 dell'anno 1999, esecutive a sensi di legge, si è determinato di aggiornare gli oneri di urbanizzazione;
- con deliberazione di Giunta n° 12 del 20/02/2002, esecutiva a sensi di legge, si è determinato di aggiornare nuovamente gli oneri di urbanizzazione, con valori economici tutt'ora in vigore;
- con deliberazione di Giunta n. 136 del 13/09/2017, esecutiva a sensi di legge, si è determinato di confermare gli importi degli oneri di urbanizzazione, con decorrenza ottobre 2017, per ulteriori tre anni.
- con delibera di Giunta n. 63 del 17/07/2020, esecutiva a sensi di legge, si è determinato di aggiornare gli importi degli oneri di urbanizzazione, con applicazione dell'aumento calcolato per il 50% a datare dal 01/01/2021 e il restante 50% a datare dal 01/01/2022.
- con delibera di Giunta n. 33 del 19/10/2021, esecutiva a sensi di legge, si è determinato di aggiornare gli importi degli oneri di urbanizzazione come da precedente deliberazione comunale.

Premesso che:

- l'art. 43 co. 1 della L. R. 11 marzo 2005, n. 12 prevede che “i titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi”;
- l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 comma 1 prevede, che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;
- l'art. 19 del D.P.R. 380/2001 prevede, inoltre, che il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali comporta anche la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi;
- l'art. 44 della Legge Regionale n. 12 del 2005 al comma 1 ha definito che “gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai Comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali”;
- l'art. 44 della Legge Regionale n. 12 del 2005 al comma 8 ha definito che per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni;

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 44 della Legge Regionale n. 12 del 2005 è data facoltà ai comuni di deliberare ulteriori riduzioni degli oneri di urbanizzazione;

Considerato pertanto che con la presente proposta l'Amministrazione Comunale intende:

- provvedere all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione in relazione ai principi fissati dalle norme vigenti;
- ridurre del sessantacinque per cento gli oneri di urbanizzazione, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento dell'istruttoria e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di prendere** atto e richiamare quanto riportato nel preambolo della presente;
- 2) di stabilire** che per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione ridotti del sessantacinque per cento;
- 3) di approvare** la riduzione del sessantacinque per cento degli oneri di urbanizzazione per gli interventi disciplinati dal comma 8 dell'art. 44 della Legge Regionale n. 12 del 2005, come da tabella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo On line;
- 5) di dichiarare**, con separata unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Filippo Spagnoli
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dott.ssa Angela Maria Russo
Firmato digitalmente
